SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 672)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dala 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1969 (V. Stampato n. 464)

d'iniziativa del deputato PENNACCHINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 maggio 1969

Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

« L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'articolo

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche l'eventuale periodo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite nel titolo IV, capo II, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

« Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche il periodo di appartenenza alla banda anteriormente all'inserimento come allievi musicanti ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, è sostituito dal seguente:

« Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 33 ».

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.102.128 per l'anno finanziario 1969, si farà fronte per lire 4.091.232 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 6.010.896 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.